

N. 3734/12 R.G. not  
izie di reato  
N. 2309/12 R.G. GIP

N° 6113 Reg. Sent.

Data del deposito  
28 MAR. 2013 *pusc. h. l. m.*  
: data not. imp.  
: data comunic. Proc. Gen.  
Data di irrevocabilità

N° \_\_\_\_\_ Reg. Esec.  
N° \_\_\_\_\_ Campione Penale  
Redatta Scheda \_\_\_\_\_

## TRIBUNALE di SIENA

Dispositivo di sentenza e successiva motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice delle Indagini Preliminari  
Dr. Monica Gaggelli

nella udienza del 21.03.2013 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo la  
seguente

### SENTENZA

nei confronti di:

- 1) DI GISI ANDREA nato a Roma, il 30.04.1973 agli AA DD per questa causa  
assente rappresentato

Difeso di fiducia da avv. R. Dainelli e M.R. Maccioni del foro di Siena, presenti

### IMPUTATO

Come riportato in allegati.

Identificata la persona offesa Gianfranco Giovanni SOLDERA difeso e domiciliato ex lege  
c/o avv. to Nicola Mini del foro di Siena, con studio in Siena. Via dei Rossi nr 91

### Le parti hanno concluso:

PM: condanna per tutti i reati ascritti ritenuta la continuazione alla pena di anni 4 reclusione.  
DIF: rinnovate preliminarmente le eccezioni di cui alla memoria in atti, in tesi assoluzione da tutti i capi ex art  
530/2° co c.p.p., in ipotesi n.d.p. per il capo A per tardività della querela ovvero ai sensi dell'art 599 c.p., per i  
restanti capi previa derubricazione, quanto al capo B, nel reato di cui all'art 635 c.p. esclusa la recidiva  
contestata, concesse attenuanti generiche, minimo della pena.



### IMPUTATO

in ordine ai seguenti fatti-reato:

A) delitto p. e p. dagli **artt. 61 n. 2, 99 co. 4, e 614 co. 1 e co. 4 c.p. (violazione di domicilio aggravata)** perché, al fine di commettere il reato di sabotaggio di cui al capo B) che segue, si introduceva con la propria autovettura DACIA Logan tg. EH900MW all'interno della tenuta dell'azienda agricola "Case basse" di Soldera Giovanni Gianfranco, contro la volontà tacita del medesimo, mediante violenza sulle cose consistita nell'aver effratto – facendo uso di un mattone ivi rinvenuto – il doppio vetro antisfondamento della porta esterna posta sul retro della cantina.

Reato commesso in Montalcino, all'interno dell'azienda agricola "Case Basse" il 2 dicembre 2012 alle ore 17.00 circa.

#### **Con la recidiva reiterata specifica**

B) delitto p. e p. dagli **artt. 61 n. 7, 81 cpv., 99 co. 4, 508 co. 2 c.p. (sabotaggio)** perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso poste in essere in stretta sequenza temporale, allo scopo di impedire e comunque turbare il normale svolgimento dell'attività vitivinicola dell'azienda agricola "Case Basse" di SOLDERA Giovanni Gianfranco, danneggiava mediante *dispersione* nel sottostante canale di scolo protetto da griglia metallica e confluyente alla rete fognaria – previa

apertura dei rubinetti metallici delle botti in rovere appresso indicate – un quantitativo di vino rosso di tipo BRUNELLO (ivi stoccato in invecchiamento) pari ad un totale di **626,6 ettolitri** relativo alle seguenti annate:

-annata 2012 contenuto nella botte n. 11 da 75 Hl e nella botte n. 8 da Hl 49;

-annata 2011 contenuto nella botte n. 30 da Hl. 60,70;

-annata 2010 contenuto nella botte n. 3 da 67 Hl e nella botte n. 31 da Hl 42,9;

-annata 2009 contenuto nella botte n. 5 da 65 Hl e nella botte n. 13 da Hl 50;

annata 2008 contenuto nella botte n. 7 da 57 Hl e nella botte n. 10 da Hl 75;

-annata 2007 contenuto nella botte n. 9 da 85 Hl.

Con l'aggravante di aver cagionato alla P.O. un danno di ingente gravità, in corso di quantificazione e comunque non inferiore a 2,5 milioni di euro.

Reato commesso in Montalcino, all'interno dell'azienda agricola "Case Basse" il **2 dicembre 2012** tra le ore **17.40** e le ore **18.00**

**Con la recidiva reiterata specifica**

C) delitto p. e p. dall'artt. 594, co. 1 e co. 4, c.p. perché, alla presenza di FRANCO Gianpaolo (genero della P.O.) e CONTI Roberto (dipendente della P.O.), offendeva l'onore ed il decoro di SOLDERA Giovanni Gianfranco (suo datore di lavoro, titolare dell'azienda agricola Case Basse) pronunciando, più volte, a fronte di un rimprovero verbale del datore di lavoro, le parole "vaffanculo" e quindi lasciando subito dopo il luogo di lavoro.

Reato commesso in Montalcino, all'interno dell'azienda agricola "Case Basse" il 5 settembre 2012

## MOTIVI

### **Svolgimento del processo.**

L'imputato DI Gisi Andrea, in atti compiutamente identificato, in forza di decreto di giudizio immediato custodiale è stato chiamato a rispondere dei reati specificati in epigrafe.

In accoglimento di tempestiva e rituale richiesta formula a mezzo dei difensori il giudizio nei suoi confronti si è svolto nelle forme del rito abbreviato subordinato ai sensi dell'art 438/5° c.p.p. ad integrazione probatoria consistita nella produzione di alcuni documenti.

Ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, sulle conclusioni delle parti come trascritte a verbale, la scrivente ha adottato la presente decisione dando lettura immediata del solo dispositivo e riservando il deposito dei motivi ai sensi dell'art 544 c.p.p.

### **In fatto: scoperta del crimine e avvio delle indagini.**

Lunedì 3 dicembre 2012 alle ore 8.30 circa il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Montalcino veniva informato telefonicamente che, poche decine di minuti prima, le maestranze dell' Azienda Agricola "Case Basse" di Gianfranco Giovanni SOLDERA andando a riaprire, dopo la pausa festiva, la cantina aziendale avevano scoperto che ignoti malfattori vi si erano introdotti furtivamente e, aprendo i rubinetti delle botti contenenti il più prestigioso dei vini prodotti, ossia le botti della produzione di Brunello, avevano fatto in modo che il prezioso liquido si disperdesse.

Recatisi immediatamente sul posto i militari, alla presenza del predetto G.G. SOLDERA, del genero FRANCO Gianpaolo - suo collaboratore- e di alcuni operai, constatavano l'effrazione della porta con vetro antisfondamento posta nel retro della cantina, adibita ad uscita di sicurezza ed adiacente all'ingresso dell'abitazione del dipendente SELLAMI Toufik, svolgente anche mansioni di vigilanza e custode.

Nei pressi di questa porta - che era stata sfondata ad un' altezza che consentiva di raggiungere la maniglia antipanico e quindi, agendo sullo stessa, di aprire l'infisso dall'interno- era stato rinvenuto il mattone con ogni probabilità utilizzato per infrangere il vetro.

Una volta all'interno della cantina, l'intruso o gli intrusi, attraverso una scala interna, erano scesi nel locale seminterrato ove erano stipate la sei botti in rovere, contenenti le annate dal 2007 al 2012 del Brunello in invecchiamento e, aperti i relativi rubinetti metallici, avevano lasciato che il vino fuoriuscisse, si riversasse sul pavimento e, attraverso un canale di scolo ivi presente, confluisse negli scarichi aziendali e si disperdesse nella rete fognaria. (v. sopralluogo del NORM di Montalcino in foll. 117-118, fascicolo fotografico in foll. 119.152 e CD relativo agli stessi rilievi in fol. 296).

Il SOLDERA agli inquirenti riferiva (v. verbale di ricezione querela in fol. 4) che già al suo arrivo in cantina, avvenuto intorno alle ore 7.50, di poco successivo a quello del genero FRANCO Gianpaolo e degli altri dipendenti, le dieci botti contenenti l'intera produzione del Brunello delle ultime sei annate si presentavano interamente vuote. Il danno patrimoniale emergente - coperto dalla polizza assicurativa stipulata in data 31.12.2004, con la compagnia ZURICH INTERNATIONAL ITALIA SPA (v. foll. 304 -320 ed in particolare fol 317 ove in deroga alle condizioni generali si conviene che è assicurato anche il rischio di danni materiali diretti, causati da "eventi sociopolitici" quali tumulti, scioperi sommosse atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio) era costituito dai 626,6 ettolitri di vino Brunello finiti nelle fognature, dell'ingente valore commerciale, secondo una prima stima approssimativa, non inferiore a 2,5 milioni di euro. Un ulteriore danno economico, di più difficile quantificazione, ma in ogni caso pure esso elevatissimo, era connesso al fatto che sostanzialmente l'azienda era stata estromessa dal mercato per i successivi sei anni.

Esclusa già in forza delle risultanze della prima ispezione l'ipotesi della illecita intrusione in cantina e della manomissione delle botti al fine di appropriarsi del loro prezioso contenuto, operazione che avrebbe richiesto, oltre ad una pluralità di complici e ad un considerevole lasso temporale, l'impiego di mezzi e attrezzature per la raccolta ed il trasporto del vino, di cui non c' era nessuna traccia in loco, nella stessa direzione deponendo inoltre il fatto che niente altro, anche di quanto più facilmente asportabile presente nella cantina - quindi non solo il vino sfuso stipato nei tini in

acciaio del meno pregiato Rosso di Montalcino ma neppure il vino già imbottigliato- era stato minimamente toccato, apparendo del tutto remota ed assurda anche l'ipotesi del danneggiamento per dispersione dolosamente provocato dagli stessi proprietari per incassare fraudolentemente l'indennizzo assicurativo, trattandosi di un'azienda leader nel settore, senza nessun problema finanziario ed anzi alquanto florida e insignita da plurimi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale, aveva per converso preso campo a livello investigativo l'ipotesi - che del gravissimo atto distruttivo valorizzava le intrinseche connotazioni intimidatorie - del tentativo di estorsione finalizzata ad indurre il produttore a cedere ad altri la propria azienda oppure ad assumere una posizione meno rigida in merito al disciplinare al quale sono tenuti ad attenersi i viticoltori del consorzio del rinomato vino d.o.c.g. di Montalcino richiedente l'impiego al 100% di uve sangiovesi. Ed in ragione di sospetti dal SOLDERA esternati, ancorché in modo molto cauto, fin dalla formalizzazione della querela, sul conto del proprio dipendente odierno imputato DI GISI Andrea, assunto quattro anni prima ed allontanatosi dall'azienda i primi giorni dello scorso mese di settembre in seguito ad alcuni diverbi avuti con lui che, per la loro tenuità tanto più se rapportata all'assoluta sproporzione di quanto ne aveva fatto seguire (ovvero le sue dimissioni dal lavoro), era ragionevole supporre che fossero stati un mero pretesto e che nascondessero altro, gli inquirenti del tutto legittimamente avevano ipotizzato che giusto appunto questo soggetto - oltretutto già gravato da numerose condanne per reati contro il patrimonio- potesse aver avuto un ruolo centrale, non tanto e non solo, nella ideazione, in concorso con altri, di una tale azione criminosa di duplice matrice ritorsiva e estorsiva, ma anche e soprattutto nella sua materiale esecuzione, potendo il DE GISI sfruttare la perfetta conoscenza dei luoghi e delle abitudini comportamentali dei proprietari (abitanti in loco) e degli ex colleghi.

Invero, condividendo anche questo giudice le scelte investigative assunte dagli inquirenti all'avvio delle indagini ed avvallate dal G.I.P. nei provvedimenti di convalida dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, disposte in via d'urgenza, il giorno successivo all'accadimento dei fatti (4 dicembre tra le ore 11.00 e le ore 13.30), prospettandosi i delitti di violazione di domicilio pluriaggravata e di tentata estorsione, un atto quale quello di che trattasi, non si prestava ad essere immediatamente liquidato quale atto vandalico fine a se stesso. Per converso per l'elevatissimo valore distruttivo in esso insito, ancorché sfogato interamente su beni materiali e seppure non sembrava fosse stato preceduto da altre minacce - quanto meno non rivolte direttamente a nessuno dei SOLDERA - ben poteva valere di per se stesso quale efficace avvertimento di futuri danni, di pari o superiore gravità ad altre parti dell'imponente patrimonio familiare e aziendale dei SOLDERA, come pure alla stessa incolumità delle loro persone fisiche. In altre parole si prestava un tale atto per le sue stesse connotazioni intrinseche ed il contesto nel quale al momento del suo verificarsi doveva essere inserito ad essere considerato come atto fortemente intimidatorio, prodromico di esplicite richieste estorsive.

Così testualmente G.G. SOLDERA in sede di formalizzazione della querela, lo stesso 3 dicembre (v. fol 5):

*D: Secondo lei a che cosa sono riconducibili questi fatti?*

*R: Dopo aver riflettuto a lungo sulle varie ipotesi vorrei rappresentare che i primi di settembre di quest'anno ho avuto un diverbio con un mio dipendente che poi ha determinato la sua uscita dall'azienda. Nello specifico posso dire che questi durante il suo lavoro ha fuso il motore di un trattore. Il tecnico intervenuto attribuiva il danno all'incuria dell'operatore avendo riscontrato la totale mancanza di acqua ed olio nel motore. Ovviamente ho dovuto contestare il fatto al DI GISI Andrea, il quale comunque ha continuato a lavorare per l'azienda. Il rapporto ormai logoro, ha avuto l'epilogo nel corso di un'altra discussione ove il De Gisi mi mandava a quel paese davanti ad altri dipendenti, tra cui mio genero. Nella circostanza visto che me lo chiedete, non mi ha proferito nessuna minaccia.*

*D: Questo episodio potrebbe essere riconducibile alla inchiesta del Brunello?*

*R: Nell'aprile del 2008 sono stato chiamato presso la Procura della Repubblica di Siena in qualità di persona informata sui fatti, in ordine all'inchiesta che stavano svolgendo in relazione al vino*

*Brunello di Montalcino*<sup>1</sup>. In quelle circostanze, tra le varie cose, ho riferito ai magistrati che mi avvalevo della consulenza del Prof. Massimo Vincenzini...Dopo le mie dichiarazioni Vincenzini è stato nominato consulente del P.M. in relazione a questa inchiesta. Non ho elementi per ricondurre tale episodio increscioso al mio coinvolgimento nell'ambito dell'indagine suddetta condotta dalla Procura di Siena.

Tutto ciò rassegnato mette conto aggiungere che nella CNR N 1/63 -0/2012 del 3.12.2012 (v. foll 1-4), a riprova della sostenibilità dell'ipotesi estorsiva - ovviamente a livello investigativo e considerati lo stato assolutamente iniziale ed al contempo di massima allerta delle indagini in quei primi frangenti - si dava atto della telefonata ricevuta personalmente dal Comandante della locale Stazione da parte di BINDOCCI Fabrizio, Presidente del Consorzio per la Tutela del vino d.o.c.g. Brunello di Montalcino, il quale "dichiarava di essere stato in contatto con il SOLDERA, il quale aveva esternato di esser vittima di un atto mafioso". Nelle stesse circostanze- così si attesta ancora nella medesima CNR - anche il direttore della rivista on-line WineNews, Regoli Alessandro, contattando questo Comando al fine di acquisire notizia in relazione all'evento, definitiva i fatti come atto mafioso."

Niente venendo sottovalutato ma neppure recepito dagli inquirenti in modo assiomatico, non solo invero venivano acquisiti ed analizzati tutti gli articoli apparsi sulla stampa tradizionale e su riviste on line, in merito alla vicenda, nel corso della giornata del 3 dicembre e della mattina successiva (v. foll 6-14), anche alla ricerca di eventuali rivendicazioni, magari velate, ma inoltre veniva riesaminato il SOLDERA stesso, il quale pur negando rivendicazioni esplicite, confermava le affermazioni che gli attribuivano le fonti che si erano messe in contatto medio tempore con le Forze dell'Ordine aggiungendo di sentirsi minacciato e di essere molto preoccupato per tutti i suoi famigliari, temendo che gli stessi malfattori potessero colpirli per intimidire lui.

Dal verbale di s.i.t. di SOLDERA G.G. del 03.12.2012 h 20:50 (v. in foll 24):

*"D: Ci risulta che lei parlando con terze persone ha definito quanto da lei denunciato come atto mafioso mentre a noi non ha esternato questo sospetto?*

*R: Si confermo la circostanza di vostro interesse. ... parlando con qualche giornalista e nello specifico con Alessandro Regoli, nel definire quello che mi è capitato ho detto che si è trattato di un gesto gravissimo e credo di averlo definito 'atto che potrebbe essere di intimidazione mafiosa', nella considerazione che non mi è stato asportato alcunché ha solo ricevuto un vile e gravissimo danneggiamento. Voglio aggiungere che non ho ricevuto alcuna rivendicazione ma comunque mi sento minacciato da questo gesto. Voglio aggiungere che mi sento preoccupato per i miei famigliari avendo paura che questi malfattori come hanno toccato il mio prodotto, osando molto entrando nella mia proprietà, possano colpire anche la mia famiglia per intimorire me".*

A tutto ciò si aggiunga che, nelle loro prime informative, gli inquirenti ritenevano di non poter sottovalutare nemmeno ~~anche~~ le indicazioni informalmente ricevute dalla P.O. in merito a varie richieste di acquisto della propria ambita azienda che egli aveva sempre declinato.

...

**Le risultanze delle indagini compiute: A) Gli indizi evincibili da fonti di prova di valenza obiettiva, dalle prime dichiarazioni del SELLAMI, dalle stesse dichiarazioni spontanee del DI GISI.**

Indagini intraprese e portate avanti, come era opportuno che fosse, contestualmente su più fronti e ricorrendo ad una pluralità di mezzi di ricerca della prova, segnatamente si sostanziano in:

<sup>1</sup> Trattasi di un' inchiesta che ha riguardato un numero rilevante di viticoltori iscritti al Consorzio di tutela del vino d.o.c.g. Brunello di Montalcino, indagati e rinviati a giudizio per concorso in falsità in atti pubblici e frodi in commercio (515 e 517 c.p), per non aver rispettato il rigido disciplinare di produzione del detto vino che non ammette l'utilizzo di uve di varietà diverse dal Sangiovese. Non solo l'azienda del SOLDERA non era stata toccata da questa indagine ma, in seguito alla stessa, era notevolmente accresciuto il prestigio derivante al suo titolare dal poterlo a buon diritto definire un "purista" del Brunello. (v. foll. 171/173).

- acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze in uso a Soldera G.G, a moglie, figli e genero dello stesso, nonché del Di Gisi e di Sellami Toufik dal giorno 2/12 ( i cui risultati di rilievo sono compendati nella annotazione di p.g. a foll. 558);
- intercettazione telefoniche delle utenze in uso a Soldera G.G, ed a moglie, figli e genero dello stesso, nonché del Di Gisi e di Sellami Toufik (a decorrere dal 04/12);
- iintercettazioni tra presenti su due bersagli ambientali, quali l'autovettura DACIA LOGAN tg EH.900.MW. di colore bianco) in proprietà ed in uso al DI GISI ( a decorrere dal 4/12) ed i locali della caserma di Montalcino in concomitanza con le audizioni come persone informate sui fatti della moglie, figli e genero del SOLDERA e di tutti dipendenti della Azienda Agricola Case Basse);
- assunzioni il 05.12.2012 di ss ii tt dalla p.o. da suoi famigliari e da tutti i dipendenti (v. foll 297 e ss );
- ispezione della cantina, teatro degli eventi e del mini appartamento attiguo alla cantina stessa adibito ad abitazione del custode Sellami (v. foll 519-520 e 521.552);
- perquisizione personale veicolare e domiciliare in data 5.12.2012 a carico del DE GISI, allorché rendeva spontanee dichiarazioni ( v. foll. 27-31);
- accertamento tecnico irripetibile ex art 360 c.p.p. sugli abiti e calzini sequestrati in sede di perquisizione domiciliare al DE GISI, dove erano stati rinvenuti lavati all'interno della lavatrice;
- estrapolazione dall'impianto di video sorveglianza pubblica di immagini riconducibili al transito in zona ed orario d'interesse investigativo della suddetta autovettura del Di Gisi, resa particolarmente riconoscibile sia da modello e marca assai poco diffusi che dalle ammaccature della carrozzeria derivanti da un recente incidente (v. foll 340-344, 383 e 383 bis, 349 A, 352-354);
- esperimenti giudiziali per verificare la tempistica degli spostamenti dell'indagato nonché i possibili percorsi in riferimento sia alla ubicazione delle celle agganciate dalla sua utenza che delle postazioni delle telecamere documentanti il transito dell'auto a lui riferibile (v. foll 572-575);
- esperimenti giudiziali per verificare la tempistica dello svuotamento delle botti (v. foll 579);
- ulteriori assunzioni di s.i.t. dal SOLDERA nelle date del 9-10/12 (v. foll. 355-357-392) ;
- ulteriori assunzioni di s.i.t. dal SELLAMI Toufik il 7 e 9 e 12/12 (v. foll. 338-368-418/419);
- assunzioni di s.i.t. da LODOLI Riccardo, nipote del DE GISI il 21/12 (senza affiliazione, ultima parte del Vol. B).

Occorre in primo luogo affermare che i dati evincibili dalle condizioni meteorologiche della giornata di domenica 2 dicembre 2012 e della notte successiva, raffrontati con le risultanze dell' ispezione della cantina "violata" - prima ancora che con le circostanze riferite dal SELLAMI e dai SOLDERA sulle presenze all'interno delle rispettive abitazioni insistenti nello stesso complesso immobiliare sede anche dell'azienda vinicola - portano necessariamente a collocare il verificarsi dei fatti di reato di che trattarsi prima delle ore 20:00, giacché da allora, per l'intera notte, a Montalcino aveva piovuto abbondantemente (v. annotazione di P.G. in foll 347) ed è pertanto impossibile, ove l'intrusione si fosse verificata in orario in cui stava già piovendo che sui pavimenti della cantina trafugata non vi fosse rimasta nessuna traccia – e così invece è- di fango/terra bagnata dovuta al calpestio del terreno esterno circostante che non è asfaltato. Questi elementi, unitamente agli esiti del tutto negativi dell'ispezione estesa anche all'abitazione del custode attigua alla cantina, ad avviso della scrivente si sono rivelati decisivi anche per allontanare qualunque sospetto dalla persona del suddetto custode, mentre, qualora per converso non si fosse potuto escludere che l'intrusione ed il saccheggio fossero avvenuti nottetempo, meno credibile sarebbe stato il suo asserire di non essersi accorto di niente, giacché, pur dormendo, è difficile che non potesse essere stato svegliato da rumori di certo non tenui, come quelli dovuti alla rottura con un mattone o altro oggetto contundente del massiccio vetro antisfondamento della porta retrostante della cantina,



attigua a quella di ingresso al proprio piccolo alloggio (bilocale) nonché ai rumori di certo proseguiti per un lasso temporale molto lungo dovuti al riversarsi sul pavimento ed al defluire verso gli scarichi di seicento ed oltre ettolitri del vino.

In considerazione dei sospetti addossatisi sulla persona del DI GISI già in forza delle circostanze riferite dal SOLDERA in sede di querela (confermate e ulteriormente dettagliate nelle successive deposizioni) in merito al perdurare della sua assenza ingiustificata da lavoro da circa tre mesi ossia dai primi giorni del mese di settembre, allorquando se n'era allontanato in stato d'ira e dopo aver insultato alla presenza anche di altri dipendenti la p.o. che lo aveva rimproverato per ragioni di lavoro, l'odierno imputato era stato rintracciato - a Roma, loc. Dragona nr 15 presso l'abitazione dei genitori - dai carabinieri di Montalcino ed invitato a presentarsi presso i loro uffici. Assicuratosi in tal modo gli inquirenti il suo rapido rientro in loco, il 5 dicembre era stata perquisita l'abitazione di cui il medesimo risultava ancora disporre nella frazione di Torrenieri (via B. crocchi nr 75) e dove lo stesso risultava aver abitato per tutto il tempo in cui aveva lavorato a Case Basse - agro di Montalcino - presso i SOLDERA.

La perquisizione (v. foll 176) dava esito negativo, tranne che per il rinvenimento di un paio di jeans e di due paia di calzini lavati ancora all'interno della lavatrice, non più in funzione ma ancora accesa, la qualcosa faceva ritenere che il lavaggio fosse terminato dopo la partenza del DI GISI per Roma. Detti indumenti venivano sequestrati ed al fine di rinvenire eventuali tracce dell'intrusione criminosa in cantina e del saccheggio delle botti che ne era seguito, venivano inviati ai RIS conferendo ai medesimi l'incarico di verificare se, malgrado il lavaggio, presentassero residui di vino, che per converso gli esiti degli accertamenti hanno escluso.

Nelle medesime circostanze il DE GISI rendeva e sottoscriveva spontanee dichiarazioni - perfettamente utilizzabili anche contra se, stante il rito prescelto (ex art 350/7° c.p.p.) - dalle quali si evinceva che:

- il giorno dei commessi reati ed in orario compatibile con il loro verificarsi si trovava ancora a Montalcino essendo partito per raggiungere la casa romana dei genitori intorno alle ore 21.00;
- al mattino di quella domenica 2 dicembre aveva chiamato al telefono l'amico ed ex collega SELLAMI, chiedendogli di uscire ed avuta risposta negativa era uscito da solo ed aveva trascorso un po' di tempo giocando alle slot machine presso il bar ubicato nei pressi della stazione ferroviaria di Buonconvento;
- di rientro a casa per pranzo, dopo pranzo aveva dormito ed era stato trattenuto in casa anche da un mal di pancia;
- alle 18.30 era quindi uscito e si era incontrato con il SELLAMI unitamente al quale si era recato e trattenuto a bere qualche bicchiere di vino presso il bar Le Terrazze di Montalcino, e da qui sempre insieme si erano recati presso la Casa del Popolo di Buonconvento;
- dopo aver incontrato anche un altro ex collega, di nome Davide, ed aver riportato SELLAMI a Montalcino intorno alle 21.00 nel luogo dove questi aveva lasciato il motorino, aveva fatto rientro alla sua abitazione di Torrenieri e, prelevati alcuni indumenti, in auto aveva raggiunto la casa romana dei genitori giungendovi intorno alle ore 02.00, dopo aver fatto un giro ad Ostia;
- la mattina del lunedì l'aveva trascorsa un po' a passeggio con il nipote e, per il resto, dentro casa;
- di quanto successo nella cantina dei SOLDERA lo aveva saputo con un sms dal SELLAMI, il quale gli chiedeva anche se avesse seguito i telegiornali, ma lui non gli aveva inviato nessun sms di risposta. Per saperne di più aveva cercato di contattarlo telefonicamente due volte senza ottenere risposta. (v. foll. 178-179).

Queste le dichiarazioni del DI GISI - dalle quali è dato affermare che lo stesso è sfornito di alibi - dalla prima deposizione resa in merito ai fatti dal SELLAMI (v. foll 332) risulta quindi che:



- quella domenica 2 dicembre, questi aveva effettuato un ordinario accesso di controllo all'interno della cantina, alle ore 11.30 circa, constatando che era tutto in ordine;
- lo stesso aveva lasciato l'abitazione, raggiungendo in motorino il paese alle ore 15.30 e, mentre si trovava al bar Le Terrazze, aveva telefonato al DI GISI (in quanto aveva perso due sue precedenti chiamate), invitandolo a raggiungerlo per stare assieme, al che il DI GISI gli rispondeva che lo avrebbe raggiunto dopo aver fatto un doccia;
- quindi tra le 18 e le 18 e 30 il DI GISI effettivamente arrivava. Insieme si spostavano, con l'auto del DI GISI, alla Casa del Popolo di Buonconvento, dove si trattenevano a parlare anche con il collega di nome Davide, fin verso le ore 20.00 – 20.30;
- fatto rientro a Montalcino, DI GISI si congedava dicendo che rientrava a casa, perché aveva mal di pancia (salvo poi, cosa non detta al SELLAMI, mettersi immediatamente in viaggio per Roma e raggiungere la casa dei genitori alle ore 02.00, non prima di essersi attardato anche in giro per Ostia!);
- intorno alle ore 21.00 anche il SELLAMI era partito da Montalcino ed aveva fatto ritorno al proprio alloggio, sotto la pioggia battente che lo aveva indotto ad entrare frettolosamente all'interno dell'appartamento – ed in ragione di ciò nonché in considerazione della oscurità dei luoghi è del tutto plausibile che non si sia accorto del foro presente nella porta della cantina, sebbene attigua all'ingresso dell'appartamento, davanti alla quale, è opportuno altresì precisare che, arrivando il SELLAMI dall'opposta direzione, non aveva nondimeno transitato;
- consumata una rapida cena il SELLAMI mentre stava guardando la televisione, intorno alle ore 22.30 aveva sentito un "rumore simile a quello che fa lo scolapasta", che, a posteriori, è possibile associare ad un ultimo gorgoglio del vino oramai interamente confluito negli scarichi;
- non riuscendo a capire da dove quel rumore venisse, inizialmente aveva abbassato anche la telefonata per sentire meglio, ma il rumore era già scomparso. Aveva quindi continuato a guardare la televisione e dopo si era addormentato senza sentire più niente;
- la mattina dopo all'apertura della cantina, dalla porta principale e non da quella rotta (che in condizioni normali non è apribile dall'esterno), intorno alle ore 07.45 era stato inondato da un forte odore di vino, tanto forte, da dare fastidio e che gli faceva temere che una botte fosse scoppiata per un accumulo eccessivo di anidride carbonica al suo interno. Raggiunto il piano sottostante ed accese le luci aveva invece constatato che tutte botti di Brunello erano state aperte ed il loro contenuto riversato nel pavimento e di conseguenza negli scolli. Risalito velocemente di sopra per dare l'allarme aveva incontrato i colleghi Sani e Davide e subito dopo era sopraggiunto anche il genero del SOLDERA. Tutti insieme, solo allora avevano constatato che la porta di sicurezza retrostante presentava il vetro infranto.

Tutto ciò rassegnato mette conto aggiungere che, al fine di valutare la visibilità della porta infranta da parte del SELLAMI, in particolar modo rientrando lo stesso al proprio alloggio in orario notturno, è stato opportunamente svolto anche un esperimento giudiziale (documentato da riprese video e da fotografie) i cui risultati sono sintetizzati nei seguenti termini nell'annotazione di P.G. in data 12.12.2012 (v. foll 690): *"I sottoscritti Ufficiali ... hanno proceduto a scattare le foto della parete della cantina ove vi sono gli ingressi dell'abitazione in uso al SELLAMI e la porta effratta dai malviventi al fine di entrare nella cantina, nonché ad effettuare le riprese del percorso che il SELLAMI presumibilmente ha effettuato per entrare in casa...sono stati girati due video, uno camminando in prossimità del muro ... nella considerazione che nelle circostanze reali vi erano avverse condizioni meteo (pioggia), mentre un secondo video, camminando più a distanza dal muro della cantina. In entrambi i modi, l'effrazione della porta non è visibile essendo l'infilso installato nella parte interna del muro perimetrale dell'edificio."*

Ulteriormente suffragando anche riscontri di tal tipo l'attendibilità del teste d'accusa SELLAMI, sulle cui deposizioni sempre più marcatamente a carico dell'imputato, dallo stesso rese agli

inquirenti in forza di più audizioni, che si collocano a partire dal 7/12 ci si soffermerà di qui a poco, occorre prima porre attenzione su numerosi altri elementi di prova, ancorché indiziari, di natura obiettiva, tutti gravemente ed univocamente convergenti sul DE GISI.

Tali elementi, ben compendati nella Informativa di P.G. riepilogativa, datata 13.12.2012, del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Siena (v. foll 510 e ss), si evincono, in primis, dall'analisi di traffico telefonico dell'utenza cellulare 328.1235637 intestata ed in uso al DE GISI.

L'esame di detto traffico evidenzia infatti che l'utenza in questione, mentre alle ore 16:58:15 del 2/12 impegnava la cella Bts di Torrenieri, alla successive ore 17:35:47 impegnava la cella Bts Civitella Paganico – Casal di Pari (GR) ed ancora dopo, ore 18:08:13, la cella BTS Fornacelle – Loc- Campagnatico. Orbene la presenza alle ore 17:35:47 del DI GISI in zona coperta dalla cella Bts di Civitella, mentre fino ad allora interessata era stata la cella Bts del luogo della sua abitazione, è quanto mai significativa, ove si consideri che è stato appurato che trattasi della stessa cella che capta il telefono del SELLAMI, quando questi si trova presso il proprio alloggio aziendale a Case Basse, vale a dire sul luogo del crimine.

Ulteriori elementi estremamente significativi si evincono poi dall'esame delle immagini estrapolate dalla telecamera n. 1 – posta sopra il cancello d'ingresso della Compagnia dei Carabinieri di Montalcino, in via Osticcio dotata di raggio d'azione che copre la S.S. che da Montalcino conduce a Grosseto – la quale alle ore 17:30 del 2/12 documenta il transito di un'autovettura DACIA LOGAN di colore bianco, giusto appunto come quella del DE GISI ed a rendere ancor più significativo l'avvistamento, ancorché in difetto del rilevamento della targa mantenga valore solamente indiziario, è la scarsissima diffusione, per marca e modello, del veicolo avvistato. Ciò detto, mentre la predetta telecamera non registra più nessun transito di DACIA LOGAN, di qualsivoglia colore, per converso la visione delle immagini delle telecamere dell'impianto di video sorveglianza installate dall'amministrazione comunale di Montalcino in più punti del centro abitato principale e di quello della frazione di Torrenieri, registrano il transito nuovamente di una DACIA LOGAN bianca, a Torrenieri all'altezza dell'incrocio tra via Romana e traversa dei Monti, alle successive ore 18:28:25. Ora, se si considera che alle ore 18:08 il telefono del DI GISI era captato dalla cella Bts di Fornacelle (GR), tutto quanto rassegnato, complessivamente valutato, porta con assoluta ragionevolezza a ritenere che il DE GISI, già in allontanamento in tale ultimo orario dal luogo del crimine, sia rientrato a casa scegliendo un percorso diverso da quello fatto all'andata ed interessante, come dimostrato le celle Bts intercettate, il versante grossetano. L'esistenza di questo percorso alternativo è stata oggetto di specifico riscontro da parte degli inquirenti. La strada percorribile in tal caso è la S.P. della Badia di Sant'Antimo, che per l'appunto riconduce proprio alla rotonda di via Romana- traversa dei Monti di Torrenieri dove alle ore 18:20:25 è stata ripresa l'autovettura dell'imputato, a pochi metri di distanza oramai dal suo rientro a casa, da dove era riuscito poco dopo, raggiungendo al Bar Le Terrazze di Montalcino il SELLAMI, al quale per telefono nel preannunciargli il suo arrivo, aveva detto che si accingeva a farsi una doccia.

Se tutti questi elementi portano a collocare la permanenza del DI GISI a Casa Basse, luogo del crimine, tra le 17,40 e le 18:00, ebbene non soltanto le dichiarazioni rese dal SOLDERA (v. SIT 10/12 in fol. 398) ma anche il mirato esperimento giudiziale anche a tal fine opportunamente eseguito (v. fol. 520) confermano che trattasi di un lasso temporale sufficiente per eseguire le operazioni di apertura delle dieci botti sabotate: operazioni - consistenti, per ogni botte, nell'apertura di un anello che funge da sicurezza per l'apertura della valvola e nello svitamento del chiavistello che apre definitivamente la bocca del rubinetto - che il SOLDERA del tutto verosimilmente ha affermato non essere alla portata di chiunque, aggiungendo che nessuna difficoltà potevano dare al DI GISI, in quanto lavorando anche in cantina lui stesso le aveva fatte, oltre che viste fare molte volte.

**B) Le dichiarazioni sempre più marcatamente accusatorie da Sellami rilasciate a partire dal 7/12.**

E' in questo contesto probatorio, sebbene indiziario, già di per sé gravemente ed univocamente convergente sul DI GISI, che devono poi essere inserite le dichiarazioni accusatorie, aventi valore di prova testimoniale, del SELLAMI. Superata gradatamente ogni remora a riferire tutto quanto a sua conoscenza e di cui non poteva non cogliere la portata accusatoria nei confronti di persona alla quale era legato da rapporti di amicizia, SELLAMI il 7/12, premesso di aver riflettuto molto su quanto accaduto e su quanto da lui riferito al riguardo di aver fatto delle ipotesi su chi potesse essere l'autore del gesto e di non poter escludere che potesse trattarsi di Andrea DI GISI, a tale proposito precisava che intorno alle ore 18: 15-18.30 di domenica 2/12, mentre si trovava a fumare una sigaretta sulla terrazza del Bar Le Terrazze di Montalcino gli era sembrato di *"vedere la macchina del DI GISI Andrea transitare dalla via che conduce a Castelnuovo dell'Abate, sulla rotonda in direzione di Torrenieri"*. Il SELLAMI indicava due precedenti contatti telefonici con il DI GISI, entrambi riscontrati dai tabulati telefonici. Il primo alle ore 17:00 allorché egli informava il DI GISI che si trovava già al bar Le Terrazze ed un' altro alle successive ore 17:30 allorché l'amico gli parlava con un tono di voce basso come se si fosse appena svegliato e che invece - osserva questo giudice - poteva dipendere da altro, come per esempio dal trovarsi in luogo dove non avrebbe dovuto trovarsi ed affacciato a commettere un crimine, deduzione logica avvalorata anche da quanto aggiunge SELLAMI in ordine ad un altro tentativo di chiamata di poco precedente o successiva a quella delle 17:30, allorché l'amico non era raggiungibile. Riferiva inoltre il SELLAMI che quando intorno alle 19:00 il DI GISI era andato a prenderlo (per andare alla Casa del Popolo di Buonconvento) salendo in macchina aveva percepito *"un forte odore di vino ed Andrea si giustificava dicendo che era stato con un amico ed avevano bevuto abbastanza"*. ( v. foll 368).

Il 9/12 le accuse del SELLAMI erano ancora più gravi e specifiche. Pur affermando di non potersi definire certo in quanto l'amico non glielo aveva confessato, nondimeno egli si stava convincendo della responsabilità del DI GISI sulla base di varie affermazioni da lui fatte alla sua presenza ed indirizzate anche nei suoi confronti. Riferiva in particolare di frasi pronunciate dal DI GISI se non proprio la domenica, il sabato o il venerdì precedenti del tipo **"te la faccio pagare a te ed al SOLDERA ed il Carabinieri mi fanno una pippa...Voi lavorate ed io sto a casa"** Dopo aver detto che anche al tempo in cui ancora lavorava con loro il DI GISI era **sempre in collera** con il SOLDERA che definiva *un rompiscatole* e con il genero "uomo senza palle", aggiungendo il SELLAMI che in seguito alla vicenda del trattore di cui DI GISI aveva fuso il motore, giacché il SOLDERA *gli stava sempre addosso per controllarlo* una volta il DI GISI gli aveva detto che se il SOLDERA avesse continuato così lo avrebbe **strozzato** e quanto al SELLAMI stesso, gli aveva sempre dato del *ruffiano del padrone* aggiungendo che l'avrebbe *fatta pagare anche a lui*, torna quindi il teste a riferire in merito ad antefatti specifici dei reati per cui è giudizio, testualmente affermando: *" Non ricordo esattamente come già detto se era venerdì 30 novembre o sabato 1 dicembre, la sera ero insieme a Andrea De Gisi e ho iniziato a parlare di lavoro e dei SOLDERA. Lui si è molto arrabbiato e mi ha detto che gli avevo rotto le scatole e che non voleva più sentir parlare dei SOLDERA, di me e dell'azienda. Era molto arrabbiato anche perché a suo tempo era stato dato un appartamento al collega SINGH e non a lui. Terminò la frase dicendo: **VENGO GIÙ APRO LE BOTTI E VADO IN CULO A SOLDERA ED A TE**. Gli sbirri mi fanno una pippa."* *Mi sono molto impaurito per quello che mi ha detto e mi ha minacciato che se non stavo zitto mi sarebbe passato sulla testa con le ruote della macchina. In quel momento però non ho pensato che lui avrebbe fatto una cosa del genere, anche perché spesso mi minacciava, ma poi facevano pace."* (V. foll 338 e ss).

Il 12/12 in termini ancora più gravi e cogenti SELLAMI aggiungeva: *"Credo che Andrea abbia effettivamente posto in essere il danneggiamento nel tardo pomeriggio della domenica o comunque nel lasso di tempo tra quando io sono andato via dall'azienda (15:00- 15:30) e l'orario del nostro incontro. Dico questo perché se fosse accaduto prima o dopo il mio rientro avrei sicuramente sentito l'arrivo della macchina."*

*Confermo il fatto che quando siamo entrati in macchina (ore 19:00) ho percepito un intenso odore di vino."*

8

Quindi il SELLAMI passa rievocare nei dettagli una discussione avuta con il DI GISI in stato di collera e che si era espresso in termini esplicitamente minacciosi anche nei suoi confronti, durante il viaggio di ritorno dalla Casa del Popolo di Buonconvento fino alla rotonda di Montalcino. Il DI GISI aveva ripreso a parlar male dei Soldera, principalmente in ragione del fatto che tutti gli altri lavoratori erano stati trattati meglio di lui – in particolare era ritornato a recriminare il fatto che, diversamente dagli altri, a lui non era stata mai concessa la disponibilità di un alloggio aziendale e riferisce testualmente il teste: *“Nel corso della discussione più volte mi ha minacciato dicendomi di stare zitto, perché sennò avrebbe schiacciato la testa con la ruota della macchina. **PRIMA DI ARRIVARE ALLA ROTONDA DI MONTALCINO MI DICEVA ANCHE CHE ERA INTENZIONATO AD ANDARE IN AZIENDA AD APRIRE LE BOTTI.** Non ho comunque raccolto e creduto alle sue minacce in quanto più volte anche in passato aveva esternato simili frasi. Un'altra volta mi ha minacciato di morte, un'altra mi ha lanciato una grossa pietra che mi ha colpito sul piede destro. Ed infine una volta mi ha ferito ad una gamba con una spillatrice. In queste occasioni Andrea non mi ha mai addotto un motivo valido ma semplicemente era arrabbiato per motivi suoi personali e probabilmente riconducibili all'ambiente di lavoro- (v. foll. 418.419.)*

Orbene, non potendosi nutrire dubbi in ordine alla attendibilità del teste SELLAMI, in quanto suffragata - come abbiamo già avuto modo di evidenziare - addirittura da molteplici elementi di riscontro esterni, che portano nel contempo ad allontanare dalla sua persona qualsivoglia sospetto di implicazione nella commissione dei reati in esame, in merito al contenuto delle sue deposizioni, non resta che osservare che sono esse depositarie di vere e proprie confessioni ricevute direttamente dall'odierno imputato. Segnatamente le esternazioni del DI GISI al SELLAMI risalenti al massimo a due giorni prima del compimento dello scellerato gesto costituiscono esplicita e specifica rivelazione del piano e proposito criminosi (***“VENGO GIÙ APRO LE BOTTI E VADO IN CULO A SOLDERA E A TE”***). Quanto poi ribadito dal DI GISI (***“mi diceva che era intenzionato ad andare in azienda ad aprire le botti”***) al SELLAMI, domenica 2/12, tra le 20:30 e le 21.00, quando in forza di plurimi elementi acquisiti è dato affermare che l'apertura delle botti c'era già stato, all'incirca due ore prima e mezzo prima, di fatto costituisce implicita rivendicazione di atto già compiuto, accompagnata da tutti i gravissimi avvertimenti intimidatori, sotto forma anche di reiterate minacce di morte, rivolti al SELLAMI affinché stesse zitto, cosa che – sebbene soltanto per pochi giorni, questi ha realmente fatto. Orbene, ritenere che le affermazioni del DI GISI fossero parole colleriche dette tanto per dire senza reali intenzioni criminali è cosa che, può essere stata creduta dal SELLAMI, fino a quando non aveva constatato che il sabotaggio delle botti c'era stato davvero, ma non più essere ragionevolmente creduta da nessuno dopo l'emersione del reato, anche in ragione della sola considerazione logica che è oltremodo improbabile che altri soggetti esattamente nello stesso lasso temporale dell'imputato avessero ideato e, diversamente da lui, messo realmente in atto esattamente la stessa enorme e così peculiare scelleratezza.

### ***C) L'intercettazione ambientale del 10/12 tra il DI GISI, il SELLAMI ed il nipote LODOLI Riccardo.***

Va ricordato che il DI GISI nelle sue spontanee dichiarazioni del 5/12 affermava di aver trascorso la mattinata di lunedì 3/12 – esattamente nelle stesse ore in cui veniva scoperto il misfatto - a Roma presso la casa dei genitori in particolare in compagnia di un nipote.

LODOLI Riccardo (nato nel 1995) è per l'appunto nipote dell'odierno imputato ed anche al medesimo quest'ultimo risulta aver confessato il crimine.

Il nipote diciassettenne nonché il SELLAMI, si trovano sull'autovettura del DI GISI, il 10/12 h 19.00 e ss, quando questi, avendo ricevuto la notifica dell'avviso degli accertamenti tecnici irripetibili presso il RIS sui pantaloni ed i calzini recuperati, già lavati, all'interno della sua lavatrice, afferma chiaramente che quegli indumenti sono stati lavati due volte e dato che di vino e non di sangue si tratta – quindi di macchia non indelebile - RIS o non RIS, ritiene il DI GISI di poter stare tranquillo (e sul punto aveva ragione) ed in ogni caso l'eventuale rilevamento di macchie

di vino non sarebbero prova di niente, in quanto potrebbero essere sempre associate alla sua normale attività lavorativa svolta in quella cantina.

***“DI Gisi: pure che vai dentro, quanto ti fanno fare?, tanto è danneggiamento.***

Quindi alla domanda del nipote su quanto impiegheranno i RIS ad analizzare gli indumenti, risponde: ***“Che prova c’è lì? Ho lavato i pantaloni...il vino mica è sangue...il vino è acqua...o prendi il pantalone sporco del vino...da lavare, lo raschi con il microscopio...ma quando sono dentro la lavatrice che cosa prendi?...poi in do lo vai a fare nella lavatrice?***

E dopo l’intervento nel discorso del nipote che dice ***“poi due volte li hai lavati”***, DI GISI conferma e ribadisce il concetto: ***due volte... la prima erano rimasti sporchi qualche traccia... erano scuri... non è che è una macchia di sangue ...come ti posso dire...poi se c’è qualcosa comunque lavoravo lì”***

E rivolgendosi direttamente al SELLAMI, ancora prima di entrare a parlare degli accertamenti che un po’ lo preoccupano, il DI GISI anche in questo contesto aveva preso a lamentarsi per il trattamento di sfavore che a suo dire gli era stato riservato sul lavoro dal SOLDERA, dicendo: ***“poi arriva l’indiano [il riferimento è all’operaio Singh], arriva l’indiano capito e fa il capo... tu tutto il culo ti sei fatto ... se lo godono gli altri.... Capito? Mò mi hanno rotto il cazzo... e io devo sempre ricomincià da capo ...andare a cercare lavoro... Dovevo farlo tutto anche [non si capisce bene, ancorché sembri addirittura alludere che avrebbe fatto meglio ad eliminare ossia ad uccidere il datore di lavoro così invisio] ...fuori... [incomprensibile]... ingabbiano.”***

#### **e) La testimonianza accusatoria del predetto nipote dell’imputato.**

Tutto ciò rassegnato, il predetto LODOLI in data 21.12.2012 veniva assunto a sommarie informazioni dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Siena e, come si evince dal relativo verbale, recante in premessa l’indicazione di tutti gli avvisi fatti al dichiarante (ex artt 198, 199, 200, 201, 202 e 351/1° ul. p.te c.p.p. ) tra cui la facoltà di astensione dalla testimonianza ove indagato sia, come nel caso di specie, lo zio gli aveva confessato il crimine la prima volta, già alle ore 10.30 circa di lunedì 3/12 trovandosi insieme a Roma, come dichiarato dallo stesso imputato.

***“Fu in quell’occasione che Andrea mi confessò di aver sabotato l’azienda SOLDERA, aprendo tutte le botti della cantina con la produzione Brunello. Mi spiegò anche in maniera circostanziata le modalità con cui aveva attuato il progetto criminoso che di seguito riassumo:***

***Mi disse che la domenica (2.11.2012) avendo appreso la suo amico Toufik ... che lo stesso si trovava a Bar di Montalcino ove lo attendeva, in modo del tutto imprevedibile gli venne l’idea di andare a fare l’insano gesto. Infatti secondo il racconto, dopo aver inviato un SMS al Toufk al quale comunicava di essere in ritardo (in quanto aveva avuto di disturbi gastrointestinali) si mise in auto in direzione della cantina Soldera, ove lasciò l’auto a circa 1 km, percorrendo l’ultimo tratto a piedi. Vi giunse intorno alle ore 17.30. Sapeva che non c’era nessuna vigilanza e per tale motivo infranse con un mattone una porta attigua alla cantina, Poi una volta sceso nella cantina, aprì le botti in rovere contenenti l’itera produzione di Brunello. Dopodiché fece ritorno a Torrenieri, ove per precauzione lavò jeans che si erano macchiati di vino e meglio della posa (prima gettata). Una volta cambiati pantaloni ed abbigliamento, raggiunse l’amico Toufik al bar con il quale trascorse gran parte della serata, a questo punto credo per costituirsi un alibi. Tornò successivamente a casa ed in quella circostanza prima di partire per Roma, lavò ancora una volta i jeans questa volta a 50°.***

***Con mio zio Andrea, se non ricordo male ho avuto modo di parlare in altre diverse circostanze della questione. Sicuramente nelle giornate del 5 dicembre (mercoledì) mi sembra intorno all’ora di pranzo, il pomeriggio del giorno 7 dicembre e non ultimo la domenica del 16 dicembre.***

***Rispetto a quanto confidatomi, posso dire che lo stesso si dimostrava preoccupato per gli accertamenti che il RIS dei Carabinieri stava effettuando sui pantaloni, anche se al tempo stesso confidava che il duplice lavaggio, avrebbe influito molto sull’esito.***



*Ricordo che impiegò, a suo dire, circa 45 minuti, compreso il tempo di andata e ritorno dall'abitazione di Torrenieri per compiere il sabotaggio alla cantina Soldera. Che il suo amico era completamente estraneo alla vicenda e che era rimasto molto turbato dall'evento per cui si dimostrava molto dispiaciuto.*

*A D R: posso dire che Andrea anche in epoca precedente a tale evento mostrava forte risentimento verso il SOLDERA Gianfranco ex datore di lavoro, responsabile a suo dire di averlo declassato nelle mansioni aziendali, favorendo altri operai extracomunitari che da poco erano stati assunti."*

**f) Insignificanza dell'esito negativo dell'accertamento tecnico irripetibile dei RIS sugli indumenti in sequestro.**

Tutto ciò rassegnato nel rilevare, sebbene si tratti di evento storico-processuale di per sé neutro, che l'imputato non ha mai reso interrogatorio, di talché le evidenze probatorie fin qui rassegnate non richiedono di essere ulteriormente vagliate e soppesate alla stregua di prove, principi di prova, argomentazioni logiche o mere allegazioni a scarico introdotte nel processo direttamente dallo stesso giudicabile – di fatto totalmente assenti – privo di efficacia scardinante infine deve ritenersi l'esito negativo, se non già in partenza del tutto scontato in ogni caso alquanto probabile, dell'accertamento tecnico eseguito sul paio di jeans ed i calzini recuperati nella lavatrice dell'imputato. Invero ove si consideri per l'appunto che detti indumenti sono stati rinvenuti dagli inquirenti in sede di perquisizione, lavati ed ancora all'interno della lavatrice, che aveva già completato il ciclo di lavaggio, ma si presentava ancora accesa – il che già di per sé fa ritenere che l'imputato l'avesse azionata prima di partire per Roma- ove si consideri inoltre che è l'imputato stesso a dire in confidenze al nipote nonché direttamente nella conversazione captata in ambientale ad aver fatto per ben due volte il bucato limitatamente a tali indumenti, ecco spiegato del tutto anche il perché dell'esito negativo di siffatta prova tecnica-scientifica. Esito negativo che non collide assolutamente con la circostanza che pure deve ritenersi del tutto provata che erano proprio quei jeans che il DI GISI indossava quella domenica 2 dicembre 2012, allorché tra le 17-30 e le 18-00 in circa venti minuti ha mandato in rovina il prodotto di 6 anni di lavoro dell'azienda di cui fino a tre mesi prima anche lui faceva parte.

...

**In diritto: infondatezza di ogni eccezione di invalidità/inutilizzabilità di alcuno degli atti di indagine compiuti sollevata dai difensori contestualmente alla proposizione della richiesta di giudizio abbreviato.**

I difensori, a fronte di un corredo probatorio di cotale portata contenutistica ed efficacia dimostrativa, nell'avanzare richiesta di giudizio abbreviato, condizionato a produzione documentale (ammessa), hanno sollevato anche una serie di eccezioni afferenti, secondo la loro prospettazione, a vizi di validità e/o utilizzabilità di svariati atti istruttori.

A tale riguardo, premessa la considerazione generale secondo cui nel giudizio abbreviato, procedimento, come è noto (cfr. SS.UU., sent. n. 16 del 2000, ric. Tammaro, RV 216246) "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano (in genere) a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del dibattimento, soltanto gli atti viziati da inutilizzabilità ed patologica debbono considerarsi, dal punto di vista probatorio, *tamquam non esset*, e che patologicamente inutilizzabili non possono essere ritenuti atti assunti *secundum legem* nella fase delle indagini; premesso inoltre che non è assolutamente nella disponibilità negoziale delle parti ed in particolare della difesa condizionare l'opzione del rito de quo alla eliminazione, ai fini del decidere, di atti di indagine, ancorché gravati da invalidità, nondimeno di tipo né assoluto né insanabile, come pure di atti inficiati da inutilizzabilità non patologiche, bensì fisiologiche, posto che in tal caso ne risulterebbe snaturata la ratio e la funzione

stessa dell'istituto processuale in questione e tanto si desume chiaramente dallo stesso tenore letterale del disposto di cui all'art 438/5° co c.p.p. che invero consente di subordinare la richiesta del rito esclusivamente ad integrazione probatoria, ossia all'assunzione di prove tese a colmare lacune esistenti nelle acquisizioni già esistenti "ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'art. 442 comma 1 bis c.p.p. [ossia di tutti gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini formato dal PM ai sensi dell'art 416 c.p.p.]"<sup>2</sup>, orbene nel caso di specie esclude la scrivente che alcuna delle eccezioni sollevate dai difensori sia fondata, ovvero indicativa di nullità assolute ed insanabili ovvero di inutilizzabilità patologiche.

La prima inutilizzabilità riguarderebbe le disposte intercettazioni telefoniche (peraltro risultate prive di qualunque rilievo probatorio) ed ambientali – rivelatasi di rilievo l'anzidetta del 10/12 h 19:00 nell'autovettura del DI GISI - disposte in via d'urgenza la mattina del 4/12 dal PM e convalidate ed autorizzate per la durata di giorni 15 dal GIP il giorno 5/12.

L'assunto difensivo è che l'attività captativa sarebbe stato adottata fuori dei casi previsti dalla legge, in quanto che, contrariamente a quanto viene indicato nei provvedimenti autorizzativi, non sussistevano i gravi indizi di reità relativamente all'ipotizzato delitto di tentata estorsione. L'eccezione deve essere respinta perché infondata.

Nel rinviare a quanto esposto ed argomentato nel primo paragrafo della presente motivazione in ordine agli elementi che, nel momento in cui le intercettazioni sono state disposte, ossia nella fase assolutamente iniziale delle indagini (attese le prime dichiarazioni rese dalla p.o. non solo agli inquirenti ma anche in confidenze anche con altri soggetti, a loro volta instaurando un contatto con le FF PPI) rendevano nel caso di specie l'ipotesi della estorsione in itinere, quindi del delitto di cui all'art 56/629 c.p., ipotesi – ovviamente a livello investigativo ed alternativamente ad altre possibili ipotesi - non astratta e remota bensì concreta e grave, la scrivente osserva invero che, per costante giurisprudenza, il parametro dei gravi indizi di reato di cui all'art 267/1° cp cpp - meno qualificante e selettivo di quello insito nel criterio della univocità, non richiamato dal medesimo disposto normativo – non va inteso in senso probatorio, bensì come "vaglio di particolare serietà delle ipotesi delittuose configurate" e richiede soltanto "una sommaria ricognizione degli elementi dai quali sia data desumere la seria probabilità [che è qualificazione diversa da quella di elevata probabilità] dell'avvenuta consumazione di un determinato reato" (v. Sez. 6, Sentenza n. 10902 del 26/02/2010).

Tutto ciò osservato, sullo stesso argomento, giova ricordare l'ulteriore arresto giurisprudenziale, di cui pure non sembra tener conto adeguatamente la difesa nel caso in esame, secondo cui, poiché per l'appunto la gravità/serietà del quadro indiziario legittimante l'adozione di questo mezzo istruttorio non deve essere inteso in senso probatorio, l'utilizzabilità delle intercettazioni nell'ambito del procedimento ove sono state adottate, deve essere salvaguardata anche nel caso in cui le risultanze delle successive indagini, non escluse le risultanze della stessa attività di intercettazione, abbiano alla fine condotto ad una diversa e meno grave qualificazione del fatto di reato stesso, di talché, ma soltanto ex post, le intercettazioni non sarebbero consentite (v. Cass. Sez. 1 nr 19852 del 20.2.2009, Cass. Sez. 6 n. 33751 del 24.06.2003). *Ad abundantiam*, si osserva infine che, giacché nell'ipotesi criminosa di tentata estorsione, per come ravvisata nei decreti di autorizzazione delle intercettazioni per cui è questione, deve ritenersi implicitamente inclusa, sulla scorta degli elementi indicati ed in concreto valutati nel corpo motivazionale dei provvedimenti stessi, anche quella di minaccia (in considerazione della indiscutibile ed anzi elevatissima valenza intimidatoria derivante ed inscindibile dal gravissimo atto distruttivo di che trattasi), ne consegue che anche il disposto normativo di cui all'art 266 lett f) c.p.p., legittimava ex ante l'adozione di questo mezzo di ricerca della prova.

<sup>2</sup> Sul punto è il caso di aggiungere che al fine di decidere in ordine all'ammissibilità del rito prescelto a specifica richiesta del giudice i difensori hanno chiarito e precisato che non era tale loro richiesta da intendersi subordinata all'accoglimento delle sollevate eccezioni e quindi alla eliminazione degli atti interessati dalle eccezioni stesse dal complesso di acquisizioni delle quali, nel caso di loro reiezione, la decisione di merito doveva tener conto. In caso contrario la richiesta del giudizio abbreviato de quo, ad avviso della scrivente sarebbe stata inammissibile.



Se poi non dovessero ritenersi validamente assunte e quindi utilizzabili – ma così non è - le intercettazioni ed in particolare l'intercettazione ambientale del 10/12 h 19.00 e ss tra Di Gisi, Sellami e Lodoli, non per questo potrebbe ritenersi meno piena ed inattaccabile la prova della sussistenza dei fatti di reato in esame e della commissione dei medesimi da parte dell'odierno imputato.

Dall'eccepiata - ma non accolta - invalidità/inutilizzabilità delle intercettazioni nel loro complesso e della suddetta intercettazione del 10/12 h 19:00 in particolare, contrariamente a quanto sostiene la difesa non può in ogni caso e nel modo più assoluto farsi derivare l'invalidità/inutilizzabilità della testimonianza del LODOLI (e non si capisce allora perché, a seguire tale insostenibile tesi, non si contesti anche la testimonianza del SELLAMI).

Si risolve invero – o per meglio dire a seguirla si risolverebbe - l'eccepiata invalidità /inutilizzabilità della testimonianza del teste intercettato, per derivazione dalla pretesa invalidità/inutilizzabilità della intercettazione che coinvolge il teste stesso, in un qualcosa che non solo è totalmente estraneo al sistema di norme che governano procedimento e processo penale ma che inoltre va contro principi basilari che tale sistema informano, quali il principio della tipicità e tassatività delle cause di nullità e di inutilizzabilità degli atti, da un lato ed il principio dell'autonomia ed atipicità delle fonti di prova, dall'altro.

Tutto ciò osservato, ove poi si abbia in concreto riguardo ai diversi contenuti della conversazione captata in ambientale, nella data ed orario anzidetti, tra il DI GISI ed il Lodoli (nonché il pretermesso SELLAMI) e la testimonianza dal Lodoli successivamente resa agli inquirenti, senza fare peraltro nessun riferimento alle confidenze ricevute dalla zio durante la conversazione captata in ambientale ed invece cominciando il suo articolato racconto accusatorio con la rievocazione della prima completa confessione ricevuta dal congiunto già la mattina del 3/12, allorché le intercettazioni non erano state nemmeno disposte, per concluderlo con l'ultimo contatto avuto con l'imputato il giorno del suo arresto (17/12) ancor più manifesta appare l'erroneità, per non dire l'abnormità della tesi difensiva, a seguire la quale, dovrebbero eliminarsi prove totalmente autonome, quanto a presupposti, formalità di assunzione ed efficacia probante nonché totalmente diverse anche quanto a contenuti concreti (testimonianze de relato ed intercettazioni ambientali<sup>3</sup> contenenti la confessione diretta dell'inquisito), tutto questo nel più assoluto dispregio anche di un altro principio giuridico generale, come quello di conservazione e non dispersione delle prove, che di certo deve essere riconosciuto ed anzi trovare il più ampio spazio di applicazione possibile in particolar modo nel giudizio abbreviato.

Infine contestano infondatamente i difensori dell'imputato la utilizzabilità del verbale delle s.i.t. ex art 351 c.p.p. del medesimo Lodoli, per violazione dell'art 199/2° c.p.p., assumendo che il teste/dichiarante non abbia ricevuto l'avviso della facoltà di astenersi dal testimoniare in ragione del rapporto di parentela che lo lega all'indagato odierno imputato. Anche questa eccezione non può trovare accoglimento per le seguenti convergenti ragioni.

Per un verso perché l'avviso de quo è inserito nella premessa del verbale tra quelli che i verbalizzanti attestano aver rivolto al Lodoli, di talché la tesi difensiva, alquanto speciosa, in buona sostanza adombra la stessa falsità del verbale inferendola, senza corretto processo logico deduttivo, dalla mancata verbalizzazione di una risposta – non richiesta dalle norme processuali – del dichiarante in merito alla sua volontà di non astenersi, per altro verso perché ad ogni buon conto si tratterebbe di una nullità non rientrante di certo tra le nullità assolute e di ordine generale, bensì tra quelle relative disciplinate dall'art 181 c.p.p. Sennonché avendo l'imputato scelto il rito abbreviato acconsentendo, e non potendo che acconsentire in virtù di tale sua scelta, all'utilizzazione degli

<sup>3</sup> Per costante giurisprudenza, relativamente alle confessioni dell'indagato/imputato captate in intercettazione telefonica o ambientale, l'intercettazione stessa costituisce prova piena e diretta non assoggettata né alle regole di cui agli art. 62 e 63 c.p.p. né alle limitazioni di cui all'art 192 3 e 4 comma c.p.p.: v. Sez. 6, *Sentenza n. 16165 del 19/02/2013* Sez. 2, *Sentenza n. 10250 del 31/01/2013*).

elementi di prova acquisiti nel fascicolo del pubblico ministero ed essendo stata tale dichiarazione legittimamente inserita nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2, non sussisteva alcun impedimento alla sua utilizzazione ai sensi dell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis anche in mancanza dell'avvertimento di poter rifiutare la testimonianza. (cfr Sez. 2, Sentenza n. 34521 del 05/05/2009; Sez. 1, Sentenza n. 19152 del 19/03/2009; Sez. 1, Sentenza n. 4501 del 08/01/2002).

### **Qualificazione giuridica dei reati.**

Non potendo nutrirsi il benché minimo dubbio in ordine all'essere il DI GISI autore dei reati per cui è giudizio, la dimostrazione di ciò essendo resa manifesta dalla convergenza delle risultanze di una pluralità di fonti di prova di varia natura (dichiarative, ricognitive- sperimentali, documentali ecc..) del tutto autonome l'una dell'altra, attendibili nonché dotate complessivamente e singolarmente valutate di efficacia dimostrativa estrema - pur nelle loro intrinseche diversità, sia le prove dirette che quelle indirette, di matrice logico-indiziaria - con la conseguenza che l'eliminazione virtuale di nessuna di esse dal processo motivazionale, sotteso alla presente decisione, ha effetto scardinante, del tutto condivisibile è altresì la qualificazione giuridica che ai reati de quo viene conferita negli enunciati accusatori.

Prova piena ha conseguito il delitto di ingiuria (di cui al capo C), ravvisabile nell'insulto rivolto dal DI GISI al proprio datore di lavoro SOLDERA alla presenza anche di altri dipendenti nonché del genero, sul luogo di lavoro e per replicare ad un rimprovero che gli veniva fatto per ragioni di lavoro, utilizzando in tono non scherzoso né goliardico, con forte carica collerica, un improprio che, ancorché oggi molto abusato, non può ritenersi aver perduto ogni valenza offensiva.

Reato questo procedibile a querela, che con ogni probabilità il SOLDERA non avrebbe presentato ove non fosse successo il resto, ma che nondimeno si deve prendere atto che è stata presentata, ancorché in extremis nei termini di legge: segnatamente il 3/12/2012 (contestualmente alla denuncia per i più gravi reati patiti) laddove la commissione del reato de quo deve collocarsi non prima del giorno 3 del precedente mese di settembre, sulla base di ricordi della p.o. ancorati anche ad un supporto documentale costituito dall'ultima busta paga dell'imputato (prodotta in giudizio dalla stessa difesa).

Piena prova ha conseguito il reato di violazione di domicilio (di cui al capo A), in relazione alla intrusione, *invito domino*, nella cantina dell'azienda agro-vinicola del SOLDERA, luogo certamente di 'privata dimora', concetto più ampio di quello di abitazione che richiama, per esclusione, ogni ambiente in cui la persona si soffermi per svolgere atti della sua vita privata, riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago ecc, essendo legittimata nel contempo ad esercitare lo *jus excludendi alios* e che, per costante giurisprudenza, non richiede la presenza fisica di chi nel luogo in questione abita, lavora ecc nel momento in cui la condotta criminosa si verifica. Provata, in fatto ed in diritto, è altresì la contestata aggravante ad effetto speciale dalla violenza sulle cose (di cui all'art. 614 co 4° c.p.), consistita nel caso di specie dall'effrazione, mediante sfondamento, della porta di accesso al detto domicilio, parimenti alla ulteriore aggravante del nesso teleologico (ex art 61 nr 2 c.p.), essendo del tutto evidente che la condotta intrusiva è stata posta in essere allo scopo di commettere il reato di cui al capo B.

Quanto al reato scopo, posto che le risultanze probatorie complessivamente conseguite hanno portato ad escludere l'originaria, provvisoria qualificazione in termini di tentata estorsione, essendo mancata la prova, non tanto della condotta e della volontà intimidatoria, quanto piuttosto della coartazione tendente ad ottenere un *facere* dalla p.o. nonché della finalità di profitto, corretta e del tutto rispondente agli elementi acquisiti appare essere la ricostruzione giuridica finale in termini di sabotaggio ex art. 508/ 2° co c.p.

Fattispecie criminosa che scarsissima applicazione ha avuto, facente parte dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, prevista e disciplinata come una forma di danneggiamento qualificato sia dall'oggetto materiale che dall'elemento soggettivo.

Qualifica ed aggrava il danneggiamento de quo (rispetto alla fattispecie di danneggiamento doloso cd comune ex art 635 c.p., dal quale mutua l'ampio vaglio delle condotte tipiche) l'oggetto

materiale, costituito non solo da beni immobili quali gli "edifici adibiti ad azienda agricola o industriale", ma anche da beni mobili, quali "macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale" (per cui il disposto di cui all'art 508/2° co rinvia all'elencazione del precedente comma, inerente al diverso reato di occupazione abusiva di aziende): e per l'appunto scorte di produzione aziendale (per l'esattezza l'intera produzione di sei annate) costituivano i 600 mila ed oltre litri di pregiato vino Brunello che, ancora in fase di invecchiamento – il che significa altresì dire che i processi di lavorazione che li riguardavano non erano terminati – all'interno delle botti della cantina dell'azienda agricola del SOLDERA, sono stati fatti finire nelle fogne.

Reato plurioffensivo che offre tutela anche alla proprietà privata, il rapporto di specialità rispetto all'art 635 c.p. è dato proprio dalla tassativa previsione normativa degli oggetti sui quali può ricadere la condotta delittuosa. Invero è proprio da questa elencazione che si ricava che i beni vengono in rilievo non soltanto perché di proprietà altrui, ma perché funzionali alle attività produttive e che è in ragione di ciò che la loro conservazione e integrità rivestono un autonomo interesse per l'ordinamento.

Orbene, non potendosi nutrire dubbi in ordine alla ripercussioni di un atto distruttivo della portata di quello compiuto nel caso di specie nel normale svolgimento dell'attività lavorativa, e per svariati anni futuri, all'interno dell'azienda agricola de quo, con nocumento non solo per l'imprenditore stesso ma messa a repentaglio anche di posti di lavoro, è opportuno aggiungere che la norma incriminatrice qui in rilievo diversamente da quella disciplinante la più grave fattispecie di cui all'art. 499 c.p. (distruzione di materie prime di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione) non richiede che il danno investa, oltre ed in maniera significativa l'economia della singola impresa – ed è questo il nostro caso, di talché incongrua e riduttiva ne risulterebbe la sussunzione nell'alveo punitivo della figura delittuosa residuale di cui all'art. 513 c.p. – anche la produzione ed economia nazionale nella loro interezza.

Tutto ciò suffragando la sussistenza del contestato reato di sabotaggio sotto l'aspetto oggettivo, per quanto concerne l'elemento soggettivo si osserva che, prevalente l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione della necessità del dolo specifico di "impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro", anche per tale ipotesi di reato, sebbene l'art 508 c.p. lo enunci espressamente solo per l'arbitraria invasione ed occupazione di aziende, nondimeno è stato chiarito dallo stesso orientamento giurisprudenziale (avallato anche dalla C.Cost. (sent. 17.7.1975 n 220) che il carattere dell'esclusività desunto dall'espressione avverbiale "con il solo scopo di" previsto dall'art 508/1° c.p. (Sez. 6, Sentenza n. 13570 del 18/06/1976) non impedisce la sussistenza soggettiva del reato anche in presenza di altre finalità, purché concorrenti con lo scopo di turbamento del lavoro.

Tutto ciò ritiene la scrivente attagliarsi alla perfezione all'atteggiamento psicologico dell'odierno imputato che è di tutta evidenza in forza delle prove raggiunte aver agito, ancorché per vendetta e ritorsione personale, rappresentandosi e perseguendo direttamente lo scopo di turbare lo svolgimento del lavoro dell'azienda, all'interno della quale riteneva di essere stato destinatario di trattamenti di sfavore a vantaggio di altri dipendenti, da parte del datore di lavoro, motivo per cui voleva che, andatosene lui, le cose cominciassero ad andare male anche per gli altri.

Dolo specifico, di proposito e non di impeto è quello che si evince dalla testimonianza de relato del SELLAMI in merito alle ripetute minacce proferite dall'ex collega di lavoro DI GISI, mediante affermazioni quali "te la faccio pagare a te ed al SOLDERA", *"VENGO GIÙ APRO LE BOTTI E VADO IN CULO A SOLDERA E A TE"* ed molte altre simili.

Imponendosi pertanto la condanna dell'imputato in ordine a tutti i reati a lui ascritti, esclusa la concessione delle attenuanti generiche in ragione della particolare gravità dei fatti desunta dal danno ingente (essendo quantificabile in non meno di 2,5 milioni di euro il valore delle scorte aziendali distrutte) e dalla elevatissima intensità del dolo, ritenute tutte le circostanze contestate, ivi compresa la recidiva, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, equa si ritiene la pena

complessiva di anni sei di reclusione, a cui si perviene secondo il calcolo che segue, oltre al pagamento delle spese processuali ed inerenti la misura cautelare.

Pena base per il reato sub capo A) [ex art 614 c.p.], tra i reati contestati, in astratto, il più grave per effetto della contestata aggravante ad effetto speciale [614 /4°co c.p.], anni due, aumentata ad anni tre per la suddetta aggravante, quindi ad anni quattro e mese sei per la recidiva ex art. 99/co 4°, quindi ad anni cinque, mesi undici e giorni venti per la continuazione con il reato di cui al capo B [ex art 508 c.p.] ed infine complessivamente ad anni sei per l'ulteriore aumento derivante dal reato di cui al capo A [ex art 594 c.p.].

Pena da ridursi di un terzo in ragione della diminvente derivante dal rito prescelto.

P.Q.M.

Il Giudice per le Indagini Preliminari

Letti ed applicati gli articoli 438 e ss c.p.p.

#### DICHIARA

Di Gisi Andrea colpevole dei reati a lui ascritti per come contestati, ritenuta ed applicata la recidiva contestata, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la diminvente di rito, per effetto lo CONDANNA alla pena di anni quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali ed inerenti la misura cautelare.

Motivi a giorni 90.

Siena li 21 marzo 2013

d.ssa M. Gaggelli



28 NOV 2013

LEGGI  
IL GAGGELLI